



Al Ministro dell'Interno

- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, ed in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 14, che rispettivamente prevedono l’istituzione dei centri di identificazione ed espulsione per il trattenimento del cittadino straniero ai fini dell’esecuzione dell’espulsione e modalità di trattenimento idonee ad assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della dignità umana;
- VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al “Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” ed in particolare il comma 11 dell’articolo 20, che prevede l’applicazione dell’art. 13, comma 5 bis, del citato Testo unico ai cittadini comunitari destinatari di un provvedimento di allontanamento;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare gli articoli 21, 22 e 23 sulle modalità di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione;
- VISTO il comma 8 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, citato, che altresì prevede l’adozione da parte del Prefetto delle disposizioni occorrenti per regolare le modalità di permanenza e l’erogazione dei servizi all’interno dei centri in conformità alle direttive impartite dal Ministro dell’interno;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno 21 novembre 2008, recante lo schema di capitolato di appalto per la gestione dei centri di primo soccorso ed accoglienza, dei centri di accoglienza, dei centri di accoglienza per richiedenti asilo e dei centri di identificazione ed espulsione;
- RAVVISATA l’esigenza di assicurare regole e livelli di accoglienza uniformi per l’organizzazione interna dei centri di identificazione ed espulsione istituiti nel territorio nazionale e per l’erogazione dei servizi all’interno degli stessi



Il Ministro dell'Interno

DECRETA

Per motivi indicati in premessa, è approvato il regolamento recante criteri per l'organizzazione dei centri di identificazione ed espulsione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Roma,

IL MINISTRO



Ministero dell'Interno

DLCI - Servizi Civili

Protocollo 0012700 del 20/10/2014

UOR: A2 -

T. 0073/0061



0012700 201014



Il Ministro dell'Interno

ALLEGATO 1

Regolamento recante: "CRITERI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE PREVISTI DALL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, n. 286 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".

Articolo 1 (Disposizioni generali)

Allo straniero e/o al cittadino comunitario (di seguito, "straniero") trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione (di seguito, Centro), è assicurata la necessaria assistenza ed il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua religione, del suo stato di salute fisica e psichica, fermo restando il divieto dello straniero di allontanarsi dal centro.

Articolo 2 (Informazioni allo straniero)

Al momento dell'ingresso nel Centro, lo straniero viene informato, a cura del personale dell'Ente gestore addetto al ricevimento, coadiuvato dal mediatore linguistico-culturale durante il suo orario di servizio, dei suoi diritti e doveri, delle modalità di trattenimento, e delle regole di convivenza all'interno della struttura.

Ai fini di cui al comma 1, l'ente gestore mette a disposizione, tramite affissione e consegna allo straniero:

- 1) la Carta dei diritti e dei doveri, nel testo riportato nell'allegato 1 a), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 2) l'elenco degli avvocati che prestano patrocinio gratuito, fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, su richiesta della Prefettura;
- 3) per i richiedenti la protezione internazionale, l'opuscolo informativo previsto dall'articolo 10, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- 4) altro materiale informativo eventualmente fornito dalla Prefettura.

Le informazioni di cui al presente articolo sono rese e messe a disposizione in una lingua comprensibile allo straniero. Il materiale informativo di cui al comma 2 in ogni caso è tradotto in inglese, francese, spagnolo e arabo.



Il Ministro dell'Interno

Articolo 3

(Accertamento delle condizioni di salute e assistenza medica)

Lo straniero accede al Centro previa visita medica effettuata da parte del medico della ASL o dell'azienda ospedaliera, che accerta l'assenza di patologie evidenti che rendono incompatibile l'ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive o contagiose e pericolose per la comunità, stati psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative che non possono ricevere le cure adeguate in comunità ristrette.

Successivamente all'ingresso e durante la permanenza nel Centro, lo straniero è sottoposto allo screening medico da parte del medico responsabile della struttura sanitaria presente nel Centro, per la valutazione complessiva del suo stato di salute, nonché per l'accertamento dell'eventuale necessità di predisporre visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le competenti strutture sanitarie pubbliche, anche sulla base della scheda sanitaria redatta dai medici della struttura carceraria se provenienti da istituti di pena.

In presenza di elementi che possano determinare l'incompatibilità con la vita in comunità ristretta non emersi nel corso della certificazione di idoneità, e nelle more di una nuova valutazione da parte della ASL o dell'azienda ospedaliera, lo straniero viene alloggiato in una stanza di osservazione, al fine di salvaguardare la salute del singolo e della collettività.

Le visite mediche all'interno del Centro si svolgono nel presidio sanitario, in modo da assicurare il rispetto della privacy e la tutela della dignità personale. Il presidio sanitario è allestito in conformità alle prescrizioni contenute dell'allegato 1 b) del presente regolamento, ed è dotato delle forniture riportate nell'elenco allegato 1 c) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per ogni straniero è predisposta, a cura del medico responsabile del Centro, una scheda sanitaria, che indica l'esito delle visite effettuate, le eventuali prescrizioni e l'esito delle cure prestate. Una copia della scheda sanitaria è rilasciata allo straniero al momento dell'uscita dal Centro. In caso di trasferimento in un altro Centro, un'ulteriore copia della scheda è consegnata



Al Ministro dell'Interno

al responsabile sanitario della struttura di destinazione per il tramite del responsabile della scorta di accompagnamento.

Nel presidio sanitario di cui al comma 3 è assicurata la presenza di personale medico, in modo da garantire, oltre all'orario giornaliero di servizio presso il centro, la reperibilità per l'intera giornata comprese le ore notturne, ed è assicurata la costante presenza del personale paramedico per 24 ore al giorno, compresi i giorni festivi. L'ente gestore provvede alla nomina del medico responsabile del presidio ed individua il personale paramedico, in conformità alle prescrizioni del capitolato d'appalto.

Se a seguito delle visite effettuate nel Centro ai sensi del comma 2 emerge la necessità di trasferire lo straniero in una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti o per la prestazione di cure, il medico responsabile informa il direttore del Centro che provvede tempestivamente a disporre l'accompagnamento dello straniero, con la scorta della forza pubblica. Se si riscontra l'esigenza di cure immediate, il medico o il personale paramedico presenti nel Centro, avvertono la struttura pubblico - sanitaria per il pronto soccorso dello straniero ed il suo eventuale trasferimento in ospedale.

Ai fini di cui al comma 5, il Prefetto provvede al coordinamento con strutture sanitarie pubbliche per la prestazione delle cure e dei servizi specialistici previsti dall'articolo 35 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, attraverso la stipula di **protocolli d'intesa**, redatti secondo lo schema di cui all'allegato 1 d).

Articolo 4

(Servizi all'interno del Centro)

L'ente gestore assicura la predisposizione e la fruibilità dei servizi previsti nel contratto di appalto per la gestione del Centro, stipulato con la Prefettura sulla base dello schema unico di capitolato d'appalto per la gestione dei Centri di identificazione ed espulsione, approvato con decreto del Ministro dell'Interno, e ai sensi del DPR 31 agosto 1999, n. 394 .

Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, in particolare, il gestore:

- a) assicura la custodia di effetti e risparmi personali degli stranieri, fermo restando che non è consentito introdurre ovvero detenere strumenti atti ad offendere, compresi specchi, rasoi, occhiali da sole, accendini,



Al Ministro dell'Interno

fiammiferi e altro materiale infiammabile, cinture, bretelle, sciarpe ed affini, e quanto altro sia in grado di poter compromettere la generale incolumità e sicurezza delle persone. La consegna e l'uso di penne e matite, vietato all'interno dei moduli abitativi, deve comunque avvenire sotto la stretta sorveglianza dell'ente gestore, che provvederà a ritirarle al cessare delle esigenze. In sostituzione di accendini e/o fiammiferi, vietati all'interno del Centro, la struttura dovrà essere dotata di sistemi di accensione piezoelettrici a muro, ai fine di scongiurare ogni possibile pericolo di incendi;

- b) assicura la custodia degli effetti personali e dei bagagli non ammessi al Centro, salvo le generali disposizioni di legge in materia di sequestri giudiziari ed amministrativi. Il gestore è altresì incaricato della preparazione e custodia dei bagagli dell'ospite, in numero e peso consentiti dal vettore utilizzato per l'esecuzione del rimpatrio;
- c) attiva, con la collaborazione della Prefettura, procedure per il recupero delle merci spettanti agli stranieri per il lavoro svolto all'interno di un istituto carcerario.
- d) assicura il servizio di mensa tenendo conto dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche. I pasti sono serviti in locali adibiti a mensa ed in fasce orarie predeterminate, articolate anche in più turni. Al termine di ogni pasto, e del relativo turno ove previsto, le persone fanno ritorno senza indugio ai propri alloggi. Le modalità di somministrazione dei pasti possono essere temporaneamente modificate, su richiesta del responsabile del dispositivo di vigilanza, in presenza di esigenze di ordine e sicurezza pubblica. L'ente gestore adotta ogni accorgimento necessario a garantire la sicurezza delle persone, anche attraverso la scelta di materiali idonei, al fine di evitare un eventuale utilizzo improprio degli oggetti necessari per il consumo dei pasti;
- e) individua i locali adibiti ad alloggio anche sulla base delle esigenze segnalate dalle forze di polizia presenti nel Centro. Tali locali sono distinti in base al sesso degli occupanti e, ove possibile, in modo da non creare sovrapposizioni di etnie da cui possono derivare rischi per l'ordine e la sicurezza nel Centro. L'Ente gestore assegna i posti letto nominativamente, curando che ne venga mantenuto il rispetto da parte degli stranieri; l'assistenza deve essere assicurata da personale dello



Il Ministro dell'Interno

stesso sesso. Nell'individuazione degli alloggi, ove possibile, in base alla configurazione della struttura, è riservato uno spazio ai richiedenti asilo, ai portatori di esigenze di accoglienza particolari e ai nuclei familiari composti da coppie di coniugi. In quest'ultimo caso, se non può essere allestito uno spazio apposito, o assicurata l'unità del nucleo familiare attraverso il trasferimento ad altro Centro, è comunque assicurata ai coniugi la possibilità di colloqui diretti secondo modalità da concordare con il responsabile del servizio di vigilanza interna presso il Centro;

- f) cura il servizio di corrispondenza epistolare e telefonica garantendo quotidianamente la spedizione o il recapito della corrispondenza, compresa l'affrancatura e la spedizione di telegrammi secondo le modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici telegrafici e postali fissate nel decreto interministeriale previsto dall'articolo 21, comma 3, del DPR n. 394/1999. La corrispondenza in arrivo è consegnata, a termini di legge e per ragioni di sicurezza, in presenza del personale di polizia. Sono assicurate le comunicazioni telefoniche con l'esterno, a mezzo di apparecchi telefonici fissi installati nel Centro in luoghi di libero accesso agli stranieri e in un numero non inferiore a un apparecchio per ogni quindici persone. Allo straniero è consegnata, al momento dell'ingresso nel Centro e comunque prima della convalida, una tessera telefonica, secondo le modalità fissate nel citato decreto interministeriale sull'utilizzo dei servizi telefonici, postali e telegrafici. Su richiesta dello straniero, l'ente gestore comunica il trattenimento del predetto ai familiari, avvalendosi a tal fine anche del personale di associazioni di volontariato ammesse a svolgere attività di assistenza presso il Centro ai sensi dell'articolo 21 del DPR n. 394/1999;
- g) provvede alla fornitura di un buono economico pari al valore di euro 5 ogni due giorni spendibile all'interno del Centro per le spese quali bolli postali, schede telefoniche, snack alimentari, bibite analcoliche, sigarette, libri, riviste, giornali ecc., in conformità a quanto previsto nel contratto di appalto per la gestione del Centro;
- h) organizza le attività ricreative, sociali e religiose in modo da consentirne la fruizione giornaliera e in spazi appositamente dedicati. A tal fine il gestore predispone un calendario settimanale delle attività previste, da portare a conoscenza di tutti gli stranieri presenti. L'utilizzo di campi da gioco ubicati all'interno della struttura è effettuato secondo le modalità fissate dal



Il Ministro dell'Interno

direttore del Centro, d'intesa con la Prefettura e la Questura. La fruibilità giornaliera dei campi da gioco è assicurata secondo turnazioni, salva la presenza di situazioni connesse all'ordine ed alla sicurezza nel Centro, che temporaneamente ne escludono l'utilizzo. E' comunque consentita la fruibilità quotidiana degli spazi all'aperto;

- i) verifica costantemente il buon funzionamento del Centro, con l'obbligo di segnalare immediatamente alla Prefettura i guasti e/o i danni arrecati alla struttura ed agli oggetti.

Articolo 5

(Accesso del personale in servizio presso i centri)

E' consentito l'ingresso nel Centro:

- a) alle Forze dell'Ordine, al Giudice competente, al personale della ASL competente ed al personale della Prefettura, per motivi di servizio e previa esibizione della tessera di riconoscimento;
- b) agli appartenenti all'ente gestore per motivi di servizio e secondo i turni predisposti, mediante esibizione del cartellino di riconoscimento o documento d'identità e preventiva verifica della presenza del nominativo nella relativa lista;
- c) ai dipendenti appartenenti alle ditte di manutenzione impianti, di servizio catering e servizi di pulizia ed altro, mediante esibizione del cartellino di riconoscimento o documento d'identità e preventiva verifica della presenza del nominativo nella relativa lista fornita dall'ente gestore.

Oltre al personale di cui al comma precedente, possono accedere all'interno del Centro gli appartenenti agli enti, le associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale, eventualmente ammesse a svolgere attività di assistenza, sulla base di accordi di collaborazione stipulati con la Prefettura, anche su proposta dell'ente gestore. In particolare, le collaborazioni possono riguardare i servizi di:

- a) Interpretariato;
- b) Informazione legale;
- c) Mediazione culturale;
- d) Supporto psicologico;
- e) Assistenza sociale;



Il Ministro dell'Interno

f) Attività ricreative .

Le attività svolte ai sensi del comma precedente possono integrare ma non sostituire quelle assicurate dall'ente gestore ai sensi del contratto d'appalto.

Le liste dei nominativi del personale delle lettere b) e c) del 1 comma, nonché del comma 2, curate ed aggiornate dall'ente gestore, sono messe a disposizione del responsabile del dispositivo di vigilanza del Centro.

Tutto il personale di cui ai precedenti commi, che svolge la propria attività di servizio presso il Centro, nonché il personale delle ditte che forniscono beni e servizi indispensabili per il funzionamento delle strutture, deve portare in maniera visibile il cartellino di riconoscimento recante l'indicazione della mansione/funzione svolta ed è soggetto agli eventuali controlli disposti dagli operatori addetti alla vigilanza del Centro.

Articolo 6 (Accesso ai centri)

Possono accedere al Centro in qualunque momento senza alcuna autorizzazione e previa tempestiva segnalazione alla Prefettura:

- ✓ membri del Governo e del Parlamento nazionale, che hanno facoltà di farsi accompagnare da un proprio assistente;
- ✓ membri del Parlamento europeo, che hanno facoltà di farsi accompagnare da un proprio assistente;
- ✓ magistrati nell'esercizio delle funzioni;
- ✓ delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) o suoi rappresentanti autorizzati;
- ✓ Garante nazionale per la tutela dei diritti delle persone detenute.

Le visite dei soggetti indicati al comma 1 possono anche comprendere colloqui con gli stranieri presenti nel Centro, che ne facciano richiesta, ove il responsabile del servizio di vigilanza interna non rilevi rischi per la sicurezza degli ospiti. I visitatori sono accompagnati dal personale dell'ente gestore per tutta la durata della visita ed eventualmente da un funzionario della Prefettura.

E' altresì consentito l'accesso ai centri, previa autorizzazione della Prefettura, dei seguenti soggetti :



Al Ministro dell'Interno

- a) rappresentanti di enti, associazioni di volontariato o di cooperative di solidarietà sociale ammesse a svolgere attività di assistenza sulla base di accordi di collaborazione stipulati con il Ministero dell'Interno o con la Prefettura;
- b) garanti regionali per la tutela dei diritti dei detenuti con riferimento ai centri rientranti nell'ambito della relativa competenza territoriale.

La richiesta di autorizzazione di accesso ai centri da parte dei seguenti soggetti deve essere indirizzata alla competente Prefettura, con congruo anticipo rispetto alla data di accesso richiesta, onde consentire alla Prefettura di acquisire il nulla osta della Questura e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5:

- a) giornalisti e foto- cineoperatori;
- b) ministri di culto su richiesta dello straniero;
- c) coniuge, figli e familiari dello straniero;
- d) personale della rappresentanza diplomatica o consolare del paese di origine, su richiesta dello straniero;
- e) altri soggetti che ne facciano motivata richiesta.

Ai fini delle autorizzazioni di cui al comma 4, la Prefettura, acquisito il nulla osta della Questura, invia tempestivamente le richieste ai competenti uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione per il preventivo parere. La Prefettura, acquisito il parere favorevole del Dipartimento, autorizza l'ingresso e comunica al gestore i nominativi delle persone autorizzate. Per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 3, la Prefettura può rilasciare un'unica autorizzazione valida per tutta la durata della collaborazione.

Le riprese video fotografiche e/o registrazioni audio della struttura o delle sue immediate pertinenze, nonché degli stranieri ovvero del personale che presta servizio nei Centri a qualsiasi titolo, non sono consentite salvo espressa autorizzazione della Prefettura. Tale divieto sarà ribadito anche a mezzo di affissioni all'interno della struttura.

L'ente gestore assicura che le visite siano effettuate su sette giorni e nelle fasce orarie stabilite dal Prefetto, d'intesa con il Questore, avendo cura di articolare i turni sia al mattino che al pomeriggio e in modo che ciascun turno non sia inferiore a due ore.

Per motivate esigenze di ordine organizzativo il ricevimento può essere ritardato, fatti salvi casi particolari di autorizzazione in deroga. Qualora



Al Ministro dell'Interno

ricorrono tali esigenze, il personale addetto alla vigilanza ne informa il funzionario competente della Prefettura nonché i funzionari della PS responsabili, che - valutate la fondatezza delle esigenze rappresentate - adottano di comune intesa le conseguenti determinazioni.

Articolo 7 (Modalità per lo svolgimento delle visite)

E' necessario che i visitatori (esclusi quelli elencati al comma 1 dell'art. 6) all'atto dell'accesso alla struttura, siano sottoposti ad accurato controllo anche con l'utilizzo di apparecchiatura metal-detector fissa, ovvero con analoghi apparecchi portatili, al fine di evitare l'introduzione abusiva di armi o strumenti atti ad offendere.

Tutti i visitatori devono essere muniti di documento di identificazione e, se stranieri, del permesso di soggiorno in corso di validità, devono essere registrati su apposito registro custodito dal responsabile del dispositivo di vigilanza del Centro e devono rispettare gli orari stabiliti.

I colloqui devono avvenire in spazi o locali preventivamente individuati, evitando un eccessivo affollamento della struttura che possa comprometterne la sicurezza.

I ministri di culto possono accedere ad eventuali luoghi riservati al culto e incontrare anche più di una persona contemporaneamente, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, di volta in volta valutate dal responsabile del dispositivo di vigilanza del Centro.

I rappresentanti degli enti e delle associazioni autorizzati a fornire assistenza informativa e legale possono accedere anche alle aree riservate ad alloggio.

Ai fini del colloquio con il legale, il personale addetto alla vigilanza ha cura di verificare se lo straniero ha conferito apposito mandato.

Le condotte non conformi al Codice deontologico poste in essere dai difensori che assistono gli stranieri sono comunicate al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La vigilanza, nel corso dei colloqui riservati, dovrà essere discreta ed effettuata con modalità tali da non limitare il diritto alla riservatezza in modo da garantire la sicurezza dei visitatori e degli stessi stranieri.



Al Ministro dell'Interno

Al termine di ogni incontro, il personale di vigilanza procede al controllo di sicurezza degli stranieri prima del loro rientro nelle aree, al fine di verificare l'eventuale possesso di strumenti atti ad offendere o altri oggetti vietati.

La violazione delle regole stabilite nel presente regolamento o la rilevazione di condotte finalizzate esclusivamente a vanificare la finalità del trattenimento e/o creare turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, segnalate formalmente dalla Questura alla Prefettura, determineranno la perdita dell'autorizzazione all'accesso.

Articolo 8 (Monitoraggio e controllo)

Il Prefetto individua le modalità per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e di vigilanza sulla gestione del Centro da parte dell'Ente gestore e sugli interventi di manutenzione della struttura e degli impianti.

Ai fini di cui al comma precedente sono effettuati frequenti sopralluoghi, anche collegiali, in giorni e ore non preannunciati all'ente gestore, nel corso dei quali possono essere svolti colloqui con il personale in servizio e con gli stranieri presenti.

Il Prefetto istituisce, con modalità condivise con l'ente gestore, un servizio di segnalazione da parte degli stranieri, garantendone l'anonimato.

L'esito delle attività di cui al presente articolo viene comunicato al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.

Articolo 9 (Vigilanza esterna)

Presso ogni Centro è istituito un presidio permanente di vigilanza e il Questore, d'intesa con il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, adotta i provvedimenti e le misure occorrenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno del Centro e per impedire indebiti allontanamenti degli stranieri disponendo, altresì, un piano specifico ai fini del ripristino della misura del trattenimento nel caso in cui la stessa venga violata.



Al Ministro dell'Interno

Il servizio di vigilanza esterna è svolto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, unitamente ove previsto, da personale delle altre Forze Armate, ed è sottoposto alla supervisione di un Ufficiale della Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato nell'arco delle 24 ore, radiocollegato con il responsabile del dispositivo di vigilanza interno, in stretto raccordo con la Centrale Operativa della Questura.

Tale dispositivo svolge i seguenti compiti:

- vigilare l'ingresso del Centro;
- tenere sotto diretto controllo visivo le mura perimetrali esterne della struttura, al fine di scongiurare arbitrari allontanamenti;
- effettuare le verifiche sugli accessi al Centro;
- consentire l'ingresso esclusivamente agli automezzi autorizzati, mantenendo il contatto via radio con il responsabile della vigilanza, previa identificazione delle persone a bordo e verifica del titolo all'ingresso. Nell'ipotesi di accesso di veicoli di imprese impegnate in lavori o forniture, questi ultimi devono essere attentamente controllati – ai fini della sicurezza – sia in entrata sia in uscita.

Sono inoltre previste pattuglie automontate, il cui numero e composizione sarà valutato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, con il compito di effettuare una vigilanza dinamica dedicata lungo il perimetro esterno del Centro.

E' interdetto l'accesso al Centro a coloro che non consentano di sottoporsi ai controlli previsti dalle disposizioni in materia di perquisizioni ed ispezioni personali e reali.

Il Questore integra le suindicate disposizioni in relazione alle caratteristiche strutturali del Centro.

Articolo 10 (Vigilanza interna)

Il servizio di vigilanza interna, disposto dal Questore, si articola sulle 24 ore ed è svolto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché, ove previsto, da personale delle altre Forze Armate, ed è sottoposto alla supervisione di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato per ciascun turno di servizio.



Al Ministro dell'Interno

Tale dispositivo svolge i seguenti compiti:

- controlla l'ingresso del Centro ed identifica tutti i visitatori non istituzionali che sono autorizzati ad accedervi in modo da evitare l'introduzione di armi o strumenti atti ad offendere, nonché sostanze alcoliche o psicotrope; a tal fine il dispositivo di vigilanza, coadiuvato da personale dell'ente gestore, accerta il contenuto di tutti i pacchi e bagagli destinati agli stranieri;
- interviene nell'immediatezza ogni qual volta vi siano fondati sospetti di azioni che possano compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica;
- fornisce assistenza all'ente Gestore, qualora richiesta, in presenza di atti di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno del Centro;
- richiede, quando ne ravvisa l'esigenza, la collaborazione dell'ente gestore che è tenuto a fornirla.

Articolo 11

(Compiti del responsabile del dispositivo di vigilanza)

Il responsabile del dispositivo di vigilanza, di seguito Responsabile, è l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato, individuato dal Questore, che provvede a coordinare l'ordine pubblico e la vigilanza al Centro, impartendo le disposizioni necessarie a scongiurare episodi di allontanamento indebito da parte degli stranieri, nonché a coordinare il dispositivo nella gestione di tutte le situazioni di turbativa della pacifica convivenza degli stranieri.

A tale fine, il responsabile deve disporre controlli da parte del personale di vigilanza ad inizio turno e ad intervalli regolari, verificando il buon funzionamento degli apparati disponibili (radio, telecamere ecc.) e la scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni nonché quelle particolari emanate dal Questore. Tali controlli vanno annotati in un apposito registro, segnalando ogni anomalia. Nel registro va dato atto delle ordinarie attività svolte durante ciascun turno, mettendo in particolare evidenza eventuali episodi accaduti al Centro che rivestano carattere eccezionale, in modo da garantire la continuità del servizio sui vari turni. Eventuali tentativi di fuga, episodi rilevanti sotto il profilo dell'ordine pubblico e /o dell'incolumità degli



Al Ministro dell'Interno

stranieri, arresti degli stranieri ed ogni altro fatto che crei una turbativa significativa all'interno del Centro devono essere tempestivamente segnalati, con apposita relazione da parte del Responsabile alla Questura, che informerà nell'immediato la Prefettura. I predetti organi, in relazione alla gravità dell'episodio, informano, rispettivamente il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per l'Immigrazione e l'Asilo.

Al termine di ciascun turno, il cambio del personale di vigilanza deve avvenire tassativamente sul posto, al fine di assicurare un ininterrotto ed adeguato livello di vigilanza.

Il Responsabile deve controllare che gli operatori addetti abbiano piena cognizione della gestione degli apparati di video sorveglianza presenti nella struttura e delle altre strumentazioni eventualmente presenti.

Il Responsabile verifica che siano attuati i controlli delle persone e/o dei materiali in accesso al Centro e trascritti su apposito registro gli estremi del documento di identità delle persone in entrata e in uscita.

Il Responsabile dispone periodiche attività di bonifica all'interno del Centro, al fine di scongiurare l'introduzione e la disponibilità da parte degli stranieri di strumenti/oggetti pericolosi per l'incolumità loro e del personale ivi operante. Particolare opera di sensibilizzazione è svolta dal Responsabile, affinché il personale preposto non raccolga eventuali provocazioni poste in essere dagli stranieri. In occasione di proteste inscenate dagli ospiti, devono assolutamente essere evitati provvedimenti ritorsivi nei confronti degli stessi, privilegiando l'attività di mediazione e dialogo, anche avvalendosi del supporto del personale dell'ente gestore.

In occasione dell'esecuzione dell'espulsione/allontanamento dello straniero, il Responsabile fornisce al personale che effettua il rimpatrio ogni informazione utile sul comportamento tenuto dello straniero durante il periodo di trattenimento.

Il Responsabile, laddove ve ne sia necessità, individua il personale dell'ente gestore che coadiuva l'operatore della scorta, ove presente, nell'attività di fuoriuscita dell'ospite dal settore nel quale era assegnato.



Il Ministro dell'Interno

Articolo 12 (Controlli di pacchi e posta in entrata)

Gli accorgimenti di sicurezza per l'ingresso dei pacchi e la posta recapitati tramite corrieri sono i seguenti:

- se il pacco è recapitato dalle Poste, bisogna verificare che sia munito di apposito sigillo attestante l'avvenuto controllo radiogeno presso le Poste;
- se il pacco non è stato controllato con il sistema radiogeno di Poste o arrivi da altri corrieri privati viene sottoposto al vaglio dell'unità cinofila, se presente, e/o al controllo del metal detector manuale;
- ove non sia possibile effettuare nessuno dei predetti controlli, il personale addetto alla consegna deve attendere il tempo necessario a che l'ospite destinatario del pacco riconosca il mittente e ne accetti la consegna. Se non riconosciuto dall'ospite, il pacco deve essere respinto.

L'apertura del pacco deve avvenire da parte dell'ospite destinatario, assistito da un operatore dell'ente gestore e da un appartenente del servizio di vigilanza.

Gli accorgimenti di sicurezza per l'ingresso dei pacchi, posta, indumenti, alimenti, denaro, ecc., portati fisicamente da visitatori agli stranieri presso il Centro, devono essere i seguenti:

- controllo da parte dell'unità cinofila se presente e/o controllo con il metal detector a mano;
- nel caso non sia presente l'unità cinofila o il metal detector non sia disponibile, il visitatore apre la borsa o pacco contenente gli oggetti o alimenti da consegnare all'ospite, sotto il diretto controllo di un operatore delle forze dell'ordine ed alla presenza di un operatore dell'Ente Gestore che vagliano quali oggetti o alimenti possono essere consegnati all'ospite presente in struttura (distinguendo ciò che può rimanere nella disponibilità dell'interessato da ciò che può essere comunque custodito a cura dell'Ente gestore).

Articolo 13 (Compiti del personale dell'Ufficio Immigrazione)

Il personale dell'Ufficio Immigrazione, distaccato presso il Centro, provvede alla gestione amministrativa dello straniero in stretto raccordo con l'Ufficio Immigrazione presso la Questura. In particolare, procede a:



Al Ministro dell'Interno

- registrare il provvedimento di trattenimento al momento dell'ingresso, avendo cura di acquisire la documentazione inviata dalla Questura che ha accompagnato lo straniero. Tale documentazione viene custodita in un apposito fascicolo, ove sono inserite tutte le notizie rilevanti per pervenire all'identificazione dello straniero nel più breve tempo possibile (SDI, AFIS, Stranieri web);
 - informare lo straniero dei motivi del trattenimento la cui durata è connessa alla sua identificazione, alla quale lo stesso può collaborare;
 - interessare tempestivamente le competenti rappresentanze Diplomatico/Consolari;
 - raccogliere tempestivamente le istanze di protezione internazionale formulate dall'interessato e la segnalazione di eventuali situazioni di vulnerabilità per il successivo inoltro all'Ufficio Immigrazione presso la Questura;
 - assicurare il colloquio con gli stranieri che lo richiedano durante il periodo di permanenza nel Centro;
 - pianificare e assicurare gli accompagnamenti dello straniero presso gli Uffici giudiziari e consolari, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché presso i posti di frontiera per l'esecuzione del rimpatrio;
 - presenziare, unitamente allo straniero e al suo difensore, alle udienze di convalida del trattenimento e delle successive proroghe, nonché alle audizioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nel caso in cui si svolgano all'interno del Centro.
- Prima delle audizioni e delle udienze, il personale dell'Ufficio Immigrazione deve preparare tutta la documentazione utile e, nel corso delle stesse, deve assicurare che lo straniero venga in contatto esclusivamente con il funzionario consolare o diplomatico, il giudice, l'interprete e il difensore di fiducia o d'ufficio, sempre sotto la supervisione del personale del servizio di vigilanza.

Articolo 14
(Procedure di sicurezza)



Al Ministro dell'Interno

L'ente gestore predispone il Piano di Emergenza ed attua tutte le procedure di sicurezza, in raccordo con il responsabile del dispositivo di vigilanza presso il Centro.

L'ente gestore nomina il Responsabile per la Gestione dell'Emergenza e i componenti delle Squadre di Emergenza Antincendio e Primo Soccorso e individua il personale da destinare, con continuità, al rispetto delle citate prescrizioni, in particolare al deflusso degli stranieri nei c.d. luoghi sicuri.



Al. Ministro dell'Interno

All. 1 a)

Carta dei diritti e dei doveri dello straniero nel Centro di identificazione ed espulsione

Durante il periodo di permanenza lo straniero ha diritto:

- a) alla tutela della salute psico-fisica;
- b) ad esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota o comunque in inglese, francese, spagnolo e arabo con particolare riguardo ai colloqui con gli organi di polizia, con la direzione del Centro, con il proprio difensore, eventualmente utilizzando il servizio di mediazione linguistica;
- c) ad ottenere assistenza da parte di personale dello stesso sesso;
- d) ad essere informato, al momento del suo ingresso nel Centro, in lingua a lui comprensibile, sui motivi del trattenimento e di avere informazioni sulla possibilità di richiedere asilo;
- e) ad essere informato della possibilità di ricevere l'assistenza di un difensore di fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio, o, in mancanza, di un difensore nominato d'ufficio;
- f) a comunicare con l'autorità consolare del Paese di appartenenza dello straniero e di segnalare l'avvenuto trattenimento a familiari o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati;
- g) al colloquio, durante tutto il periodo del trattenimento, con il personale dell'Ufficio immigrazione;
- h) alla libertà di colloquio all'interno del Centro e con visitatori provenienti dall'esterno, nei giorni e negli orari stabiliti, a seguito di autorizzazione della Prefettura;
- i) al colloquio con rappresentanti istituzionali, con il rappresentante dell'UNHCR nonché con il personale specializzato dell'Ente gestore e le associazioni che operano all'interno del Centro ai fini dell'assistenza legale, sociale e psicologica; nessun colloquio può essere effettuato senza l'assenso dello straniero;
- j) a richiedere un colloquio con personale dell'Ufficio immigrazione distaccato presso il Centro;
- k) alla libertà di corrispondenza epistolare e telefonica, tramite gli apparecchi telefonici installati nel Centro nonché alla riservatezza nei colloqui stessi;
- l) alla libertà di culto e all'assistenza religiosa;
- m) alla tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identità sessuale;



Al Ministro dell'Interno

- n)** al recupero degli effetti e dei risparmi personali;
- o)** ad ottenere, da parte dell'Ente gestore, i servizi di erogazione pasti (colazione, pranzo e cena, con la possibilità di richiedere tipi di cibi ed una loro preparazione che rispetti il proprio culto professato), assistenza medica ed infermieristica e fornitura di medicinali (solo se autorizzati dal personale medico), fornitura di prodotti per l'igiene (forniti al momento dell'ingresso e ripristinati periodicamente prodotti quali sapone, shampoo, dentifricio, spazzolino, prodotti per l'igiene intima), fornitura di materiale per il riposo e la cura della persona (al momento dell'ingresso vengono forniti coperte, lenzuola, federe e biancheria da bagno; fornitura di capi di vestiario tali da soddisfare le normali esigenze di vita e le condizioni climatiche), servizio di lavanderia degli indumenti personali e servizio barberia, servizio telefonico, postale e telegrafico (al momento dell'ingresso e comunque prima della convalida viene fornita allo straniero una tessera telefonica del valore di 15 euro. E' inoltre possibile inviare, tramite il gestore, tre lettere e tre telegrammi per un ammontare complessivo non superiore a 15,50 euro).
- p)** ad acquistare, utilizzando il buono economico fornito dal gestore o a proprie spese, bolli postali, schede telefoniche, snack alimentari, bibite analcoliche, sigarette, libri, riviste, giornali ecc.

Durante il periodo di permanenza lo straniero ha il dovere di:

- a)** non allontanarsi dal Centro;
- b)** rispettare le regole di civile convivenza e di avere un atteggiamento di collaborazione con gli operatori del Centro;
- c)** rispettare l'igiene personale e la pulizia dei locali;
- d)** rispettare le regole di organizzazione del Centro;
- e)** rispettare i beni e le strutture del Centro;
- f)** risarcire eventuali danni arrecati a persone o cose.



Al Ministro dell'Interno

All. 1 b) Requisiti minimi dell'Ambulatorio e Strumentario

Le aree destinate all'assistenza sanitaria dovranno comprendere, oltre alla stanza destinata alla visita medica, spazi per l'isolamento e la breve osservazione, essere dotati di servizi igienici dedicati e dovranno rispondere alle norme strutturali degli ambulatori aperti al pubblico ¹.

In particolare dovranno essere attrezzate con:

- lavandino con rubinetto a pedale
- superfici resistenti al lavaggio e alla disinfezione
- pavimento antisdrucciolo resistente ad agenti chimici e fisici con raccordo arrotondato alla parete
- finestre per un'adeguata ventilazione naturale
- servizio igienico riservato
- farmacia con farmaci di uso comune e con quelli salvavita

Gli ambulatori dovranno essere dotati di: lettino per visita (per i CIE con capienza superiore a 50 persone un secondo lettino per visita), bilancia pesapersone, frigorifero, schedario porta cartelle con serratura, asta porta fleboclisi, armadio per stupefacenti con serratura, armadio farmaci con serratura, carrello per medicazioni, barella e arredo consistente almeno in scrivania, sedia e paravento.

¹ D.P.R. 14 gennaio 1997 concernente "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private" e successive deliberazioni delle Regioni in cui sono situati i Centri



Al Ministro dell'Interno

All. 1 c) Strumentario e Materiali dell'Ambulatorio

L'Ente Gestore provvederà alla dotazione dei materiali consumabili (inclusi dispositivi di protezione individuale) e allo strumentario minimo, come di seguito indicato:

- registro visite
- sfigmomanometro
- fonendoscopio
- termometri
- otoscopio con coni monouso
- glucostick
- multistick per urine
- necessario per lo svolgimento di test ematici rapidi (glicemia, esame delle urine, test di gravidanza, ricerca oppioidi nelle urine, test su saliva per HIV)
- materiale necessario per prelievi ematici e per invio al laboratorio
- carrello per la gestione delle emergenze dotato di :
 - saturimetro
 - defibrillatore semiautomatico
 - pallone Ambu con adattatore per adulti
 - bombola di ossigeno con riduttore di pressione ed erogatori
 - farmaci e dispositivi medici idonei per il primo soccorso
 - set per suture
 - materiale monouso sterile (guanti, telini, agocannule)



Al Ministro dell'Interno

All. 1 d) Bozza di Protocollo d'intesa tra la Prefettura e l'ASL

PROTOCOLLO DI INTESA E COLLABORAZIONE TRA

La Prefettura di con sede legale in nella persona del Prefetto
.....

E

L'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di con sede legale in via nella persona
del

PREMESSO CHE

Le Prefetture, ai sensi dell'art. 22 del DPR 394/99, provvedono all'attivazione e gestione dei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) disciplinandone anche l'attività;

nel territorio della Prefettura di è attivo il CIE di la cui gestione è affidata ad enti gestori;

gli enti gestori del CIE di sono soggetti al rispetto della convenzione sottoscritta con la Prefettura di, ai sensi del capitolato d'appalto vigente;

i migranti ospitati nella struttura hanno bisogni di salute particolari, che sono dovuti alla vita in comunità ristretta e che richiedono risposte adeguate;

le Parti considerano con grande attenzione il fenomeno delle migrazioni consapevoli che i flussi migratori pongono nuove e continue sfide per la presa in carico dei bisogni di salute della popolazione immigrata e della comunità ospitante;

le Parti intendono confermare e consolidare l'attività di prevenzione, consulenza, diagnosi e cura, rivolta alla popolazione di immigrati presente nel CIE di, considerando che questi interventi rientrano tra quelli previsti dalla normativa vigente;

RITENENDO FONDAMENTALE

garantire ai migranti pieno accesso al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 35 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale assicura agli stranieri in regola e non in regola con le normative di soggiorno



Il Ministro dell'Interno

“... le cure urgenti o comunque essenziali, gli interventi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, la tutela sociale della gravidanza e della maternità e la salute del minore ...”;

poter eseguire visite per la valutazione dell'idoneità alla vita in comunità ristretta presso strutture pubbliche, garantendone al bisogno anche l'effettuazione in orario notturno e/o festivo;

assicurare un tempestivo accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche previste dal SSN, al fine di garantire la salvaguardia della salute individuale e collettiva;

provvedere alla raccolta di dati per la sorveglianza epidemiologica per il controllo delle malattie che richiedono misure di sanità pubblica, anche per gli ospiti del CIE

LE PARTI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, SI IMPEGNANO A

garantire la possibilità di effettuare, presso strutture sanitarie della ASL, la valutazione dell'idoneità alla vita in comunità ristretta. La valutazione dovrà verificare le condizioni di incompatibilità con il trattenimento, tra cui la gravidanza, lo status di minore non accompagnato, la presenza di malattie infettive e diffuse nonché malattie e stati di salute che non possono ricevere adeguata assistenza durante il trattenimento, al fine di garantire la salvaguardia della salute individuale e collettiva. L'ASL si impegna a garantire la possibilità di effettuare suddetta visita in una o più strutture di sua pertinenza (incluso il pronto soccorso) anche in orario notturno e/o festivo.

provvedere al rilascio tempestivo del codice STP all'arrivo nel CIE, qualora il migrante non ne fosse già in possesso, da parte della ASL in cui insiste il CIE medesimo previa richiesta da parte dell'ente gestore;

organizzare i servizi sanitari offerti dalla ASL in modo che gli ospiti del CIE possano accedere alla prenotazione e alla successiva erogazione delle prestazioni specialistiche nei presidi ospedalieri e distrettuali delle ASL;

riconoscere il responsabile sanitario del centro quale punto di contatto tra la ASL e il centro stesso, comunicandone i recapiti agli assessorati regionali



Al Ministro dell'Interno

competenti e al Ministero della Salute per lo scambio di informazioni di carattere sanitario;

garantire agli ospiti del CIE, ove possibile, tempi di attesa adeguati, in particolare per le visite specialistiche;

definire le modalità organizzative per permettere l'acquisizione dei referti sanitari degli ospiti da parte del responsabile sanitario del CIE, per la completezza delle cartelle sanitarie degli ospiti custodite presso il CIE;

provvedere alla raccolta di dati per la sorveglianza epidemiologica per il controllo delle malattie infettive e diffuse, effettuando le notifiche di legge, anche per gli ospiti del CIE;

concorrere alla tutela della salute attraverso attività di vigilanza nel CIE, con personale tecnico-sanitario della ASL, sulle attività sanitarie e sulla conservazione, manipolazione, preparazione e somministrazione dei pasti;

sviluppare e seguire percorsi operativi standard tra il CIE e le strutture della ASL, individuando persone di riferimento ed eventuali sostituiti e modalità operative.

Il presente protocollo non prevede oneri di spesa per i sottoscrittori.

Per la Prefettura
Il Prefetto

Per la ASL
Il Direttore Generale